Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 8 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **720.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, **n. 1760**, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1, relativo alla costituzione dell'Istituto, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Presso l'Istituto stesso sono inoltre istituite, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatrici professionali, una scuola speciale denominata scuola superiore di servizio sociale e una scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura russa;
storia della pedagogia;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
storia della geografia;
lingua e letteratura latina medioevale;
paleografia e diplomatica.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura russa;
storia della pedagogia;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
storia della geografia;
lingua e letteratura latina medioevale;
paleografia e diplomatica.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

letteratura anglo-americana;
lingua e letteratura russa;
storia della pedagogia;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
storia della geografia;
lingua e letteratura latina medioevale;
paleografia e diplomatica.

Dopo l'art. 64 sono inseriti i seguenti titoli ed articoli relativi alla istituzione della scuola superiore di servizio sociale e della scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Titolo XII

SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 65 - *Costituzione.* — Presso l'Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta », in Roma, è istituita, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale denominata scuola superiore di servizio sociale.

Art. 66 - *Scopo della scuola.* — La scuola superiore di servizio sociale, attraverso un corso triennale, tende a sviluppare un processo formativo capace di mettere le allieve in grado di esercitare la professione di assistente sociale e cioè a prepararle a:

analizzare la realtà socio-politica-culturale-economica italiana;

analizzare e intervenire nella struttura organizzativa;

programmare ed organizzare servizi sociali secondo le linee di una politica locale dei servizi sul territorio ed in base all'analisi della domanda sociale;

stimolare e promuovere la partecipazione di tutte le forze sociali della comunità attraverso un'azione di animazione socio-politica e socio-culturale;

intervenire per la soluzione di problemi personali e familiari attraverso una azione di consulenza psicosociale.

Inoltre la scuola intende promuovere l'educazione ricorrente degli operatori sociali e studi e ricerche nei servizi sociali.

Art. 67 - *Rilascio dei titoli.* — La scuola superiore di servizio sociale conferisce il diploma di assistente sociale al termine di un corso di studi triennali.

Art. 68 - *Direzione della scuola.* — Gli organi della scuola sono:

il comitato direttivo;
il consiglio della scuola;
il direttore della scuola;
il direttore dei corsi.

Art. 69 - *Comitato direttivo.* — Il comitato direttivo è composto da nove membri:

il direttore della scuola, scelto dal consiglio direttivo del magistero « Maria SS. Assunta » con l'approvazione del consiglio di amministrazione;

il direttore dei corsi;

un rappresentante del consiglio di amministrazione del magistero « Maria SS. Assunta »;

un rappresentante del consiglio direttivo del magistero « Maria SS. Assunta »;

due docenti della scuola, eletti tra tutti i docenti della scuola stessa;

un rappresentante della congregazione per i religiosi e gli istituti secolari;

un rappresentante dell'Unione superiore maggiori d'Italia (U.S.M.I.);

un rappresentante della Federazione italiana religiose assistenti sociali (F.I.R.A.S.) che raggruppa gli organismi religiosi femminili operanti in Italia nel campo socio-educativo-assistenziale.

Art. 70 - *Compiti del comitato direttivo.* — Il comitato direttivo:

1) designa il direttore dei corsi su proposta della F.I.R.A.S.;

2) nomina, su proposta del direttore dei corsi, previa intesa con il direttore della scuola, un vice-direttore e i coordinatori dei corsi;

3) formula proposte di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

Il direttore della scuola, il direttore ed il vice-direttore dei corsi e i coordinatori durano in carica un biennio e sono rinnovabili.

Art. 71 - *Consiglio della scuola.* — Il consiglio della scuola è composto:

dal direttore della scuola che lo presiede;
dal direttore dei corsi;
dal vice-direttore dei corsi;
dai docenti;
dai coordinatori;
da una allieva delegata da ogni corso.

Art. 72 - *Competenze del consiglio della scuola.* — Il consiglio della scuola delibera sui piani di studio e su questioni di carattere disciplinare e didattico. Viene convocato dal direttore della scuola e si riunisce almeno all'inizio ed al termine di ciascun anno accademico e qualora il direttore della scuola o il direttore dei corsi lo ritengano necessario, o un quinto dei docenti ne faccia richiesta scritta.

Art. 73 - *Conferimento degli incarichi.* — Gli incarichi di insegnamento sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Essi possono essere conferiti a docenti sia dello stesso Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », sia di altre facoltà od istituti universitari o ad esperti della materia aventi la laurea o altri titoli richiesti dal carattere della scuola.

Art. 74 - *Ordinamento degli studi.* — Per l'ammissione alla scuola superiore di servizio sociale è richiesto un titolo di scuola secondaria superiore.

I singoli insegnamenti possono svolgersi durante un intero anno o in un solo semestre.

Art. 75 - *Insegnamenti della scuola.* — Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e pratico. Essi si articolano in lezioni, seminari, esercitazioni, lavori di gruppo, tirocinio, relazioni scritte individuali e di gruppo.

Gli insegnamenti di carattere teorico dei corsi di formazione per il diploma di assistente sociale comprendono lo svolgimento di materie attinenti alle seguenti discipline:

1° *Anno:*

metodologia del servizio sociale;
storia delle dottrine politiche;
sociologia generale;
elementi di antropologia culturale e di storia delle tradizioni regionali italiane;
istituzioni di economia;
elementi di diritto pubblico;
istituzioni di diritto privato;
statistica della ricerca sociale;
elementi di biologia, medicina e sanità pubblica;

psicologia generale;
filosofia della conoscenza;
morale sociale generale.

2° *Anno*:

metodologia dell'intervento sociale I;
elementi di economia politica;
elementi di diritto penale;
diritto di famiglia e legislazione minorile;
diritto del lavoro e tecnica sindacale;
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
elementi di psicopatologia;
teorie sociologiche, sociologia dei fatti economici e politici italiani;
teoria della realtà sociale cristiana;
metodologia della ricerca I.

3° *Anno*:

metodologia dell'intervento sociale II;
psicologia sociale;
psicologia applicata;
sociologia speciale delle organizzazioni e delle istituzioni (familiare, economica, politica, religiosa, urbana, del territorio, della conoscenza);
mezzi di comunicazione sociale;
programmazione e amministrazione dei servizi sociali;
metodologia della ricerca II;
deontologia professionale.

Sono insegnamenti pratici e tecnici dei medesimi corsi di formazione:

seminari specifici riguardanti le aree di studio, ricerca ed intervento dei processi di formazione (scuola, educazione permanente, tempo libero), della famiglia (anziani, minori, condizione femminile, consultori familiari), della salute (educazione sanitaria, intervento nelle équipes delle unità locali dei servizi). del lavoro. degli istituti educativo-assistenziali (minori, handicappati, anziani non autosufficienti, istituti di rieducazione, ospedali generali e psichiatrici);

ricerche sociali d'ambiente che servono da esercitazioni (II e III anno);

tirocini nei vari settori dello sbocco professionale così distribuiti:

primo anno: 100 ore;
secondo anno: 280 ore;
terzo anno: 280 ore.

Sarà richiesta la frequenza obbligatoria alle lezioni, ai seminari e ai tirocini.

Art. 76. — Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda prima dell'inizio del nuovo anno.

Una terza sessione di esami può ammettersi per le materie con carattere semestrale, a conclusione del ciclo di lezioni.

Per il passaggio da un anno all'altro le studenti dovranno aver seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dalla scuola, superati gli esami relativi e compiuti con esito favorevole i tirocini prescritti.

L'esame finale sarà seguito dalla discussione delle tesi di ricerca.

Art. 77. — Il diploma rilasciato dalla scuola superiore di servizio sociale produce lo stesso effetto legale dei corrispondenti titoli rilasciati da analoghe scuole istituite presso facoltà e istituti universitari statali.

Art. 78 - *Tasse.* — Le iscritte alla scuola sono tenute al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », su proposta del comitato direttivo della scuola e del consiglio direttivo dello Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Art. 79 - *Norma transitoria.* — Le diplomande della preesistente scuola superiore di servizio sociale per religiose della F.I.R.A.S. potranno essere ammesse, a giudizio del consiglio della scuola, alla discussione della tesi di diploma entro e non oltre il 1978-79.

Le diplomate della medesima scuola F.I.R.A.S. potranno ottenere il corrispondente diploma della scuola, previo aggiornamento scritto, presentazione e discussione dell'elaborato già discusso.

Art. 80 - *Trattamento del personale.* — Per il trattamento giuridico del personale della scuola di applicano le norme vigenti per le scuole dirette a fini speciali.

Titolo XIII

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

Art. 81. — Presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta », in Roma, è istituita una scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane.

Art. 82. — Alla scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane possono essere iscritti, oltre alle laureate del magistero « Maria SS. Assunta », anche laureati di altre facoltà, subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.

Possono essere ammessi, alle stesse condizioni, i cittadini stranieri forniti di titoli dichiarati equipollenti ai titoli conseguiti presso le Università italiane.

Art. 83. — Il consiglio della scuola è formato da un direttore e da due vice-direttori che devono essere professori universitari di ruolo e vengono nominati dal consiglio di amministrazione; essi durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 84. — Il corso di perfezionamento ha la durata di due anni accademici.

L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, e al superamento delle prescritte prove di esame.

A giudizio del consiglio della scuola, sentito il parere dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento può essere prorogato.

In questo periodo i laureati perfezionandi:

1) frequentano corsi della scuola sostenendo i relativi esami, non meno di due per ogni annualità;
2) preparano una dissertazione.

Art. 85. — Il corso annuale ha la durata prevista dai corrispondenti corsi universitari.

In esso sono contemplati:

1) corsi di lezioni e seminari;
2) corsi di lettorato di lingue straniere;
3) conferenze.

Art. 86. — La scuola rilascia il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano completato il corso di perfezionamento, superati gli esami prescritti e la cui dissertazione sia stata approvata.

Art. 87. — Gli insegnamenti per i singoli corsi vengono stabiliti dal consiglio della scuola, in relazione alle esigenze della scuola stessa e nell'ambito dei seguenti gruppi di discipline:

filosofico-teoretico;
filosofico-morale;
filosofico-storiografico;
filosofico-estetico;
filosofico-scientifico;
psicologico;
pedagogico;
sociologico;
metodologico-storiografico.

Art. 88. — Per l'iscrizione alla scuola gli allievi sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e secondo la disciplina fissata dalle norme vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976.

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti interessante il comune di Saluzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226 in data 26 agosto 1975, mediante il quale è stata deliberata, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, la variante allo schema di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti indicato nel decreto stesso;

Considerato che tale variante non ha formato oggetto di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti debba essere modificato in conformità della variante deliberata con decreto interministeriale 1° febbraio 1975;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 1976;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano regolatore generale degli acquedotti, deliberata con decreto interministeriale 1° febbraio 1975, interessante il comune di Saluzzo (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1977
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 313

(10431)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1976.

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti interessante il comune di Sarteano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 234 in data 3 settembre 1975, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, alcune varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti interessanti, tra gli altri, il comune di Sarteano (Siena);

Considerato che la variante riguardante il suddetto comune non ha formato oggetto di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti deve essere modificato in conformità della variante come sopra deliberata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 25 maggio 1976;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la variante al piano regolatore generale degli acquedotti interessante il comune di Sarteano (Siena), deliberata con decreto interministeriale 29 ottobre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1977
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 106

(10432)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1977.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti interessanti i comuni di Sardara e San Gavino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323, in data 6 dicembre 1975, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione n. 30 e n. 35 previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti interessanti i comuni di Sardara e San Gavino (Cagliari);

Considerato che le varianti riguardanti i suddetti comuni non hanno formato oggetto di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti deve essere modificato in conformità delle varianti come sopra deliberate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 1977;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti agli schemi n. 30 e n. 35 di adduzione previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti per la Sardegna, interessanti i comuni di Sardara e San Gavino (Cagliari), deliberate con decreto interministeriale 1° febbraio 1975.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — STAMMATI — MARCORA — MORLINO — DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1977
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 134

(10433)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1977.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato i signori:

Tambroni Armaroli, sen. dott. Rodolfo, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Aru prof. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato;

Azzariti avv. Giuseppe, vice avvocato generale dello Stato;

Cremona dott. Luciano, direttore generale dei monopoli di Stato;

Liguori dott. Francesco, dirigente generale - Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. ing. Antonio, vice direttore generale tecnico dei monopoli di Stato;

Sibilia dott. Giuseppe, vice direttore generale amministrativo dei monopoli di Stato;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Gasbarro dott. ing. Arturo, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Carugno dott. Nicola, direttore centrale tecnico dei monopoli di Stato;

Romano dott. Sebastiano, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato;

Remedi dott. Sirio Enzo, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato;

Sapienza dott. Carmelo, direttore centrale amministrativo dei monopoli di Stato;

Terranova dott. Salvatore, Del Gizzo dott. Ernesto e Licata dott. Giovanni, esperti;

Sellitti Silverio, Galeotti Mario, Maccari per. ind. Elvio e Colombini dott. Giorgio, rappresentanti del personale.

Art. 2.

I rappresentanti del personale sig. Silverio Sellitti, signor Mario Galeotti, per. ind. Elvio Maccari e dott. Giorgio Colombini sono, rispettivamente, sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, dal sig. Fernando Diana, dal per. agr. Roberto Vicentini, dal sig. Carlo Boninfante e dal sig. Spartaco Busi.

Art. 3.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato Roma, addì 11 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 339

(10704)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), con effetto dal 29 settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 23 luglio 1976 e 4 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Filippi, con sede e stabilimento in Castelnuovo Magra (La Spezia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10559)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1977.

Suddivisione del territorio della regione Liguria in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 238 del 24 novembre 1976 del consiglio della regione Liguria, avente ad oggetto: « Suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Liguria;

Decreta:

Il territorio della regione Liguria è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

Distretto n. 1 con sede a Ventimiglia e comprendente i comuni di Ventimiglia, Bordighera, Seborga, Vallebona, Vallecrosia, Camporosso, S. Biagio della C., Soldano, Perinaldo, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Airole, Olivetta S. Michele.

Distretto n. 2 con sede a Sanremo e comprendente i comuni di Sanremo, Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, S. Stefano al Mare, Terzorio, Pompeiana, Castellaro, Badalucco, Montalto Ligure, Carpasio, Ceriana, Baiardo, Molini di Triora, Triora.

Distretto n. 3 con sede ad Imperia e comprendente i comuni di Imperia, Cervo, S. Bartolomeo, Diano Marina, Diano Castello, Diano S. Pietro, Diano, Arentino, Villa Faraldi, S. Lorenzo, Civezza, Pietrabruna, Costarainera, Cipressa, Dolcedo, Prelà, Vasia, Pontedassio, Chiusavecchia, Chiusanico, Lucinasco, Borgomaro, Aurigo, Caravonica, Cesio, Pieve di Teco, Rezzo, Ranzo, Aquila D'Arroscia, Vessalico, Borghetto D'Arroscia, Armo, Pornassio, Montegrosso, Cosio D'Arroscia, Mendatica.

Distretto n. 4 con sede ad Albenga e comprendente i comuni di Albenga, Ceriale, Alassio, Laigueglia, Andora, Erli, Castelvecchio R.B., Zuccarello, Nasino, Castelbianco, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Villanova Albenga, Ortovero, Garlenda, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico.

Distretto n. 5 con sede a Finale Ligure e comprendente i comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S. Spirito, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Rialto, Tovo S. Giacomo, Magliolo, Giustonice, Boissano, Toirano, Balestrino, Noli.

Distretto n. 6 con sede a Cairo Montenotte e comprendente i comuni di Cairo Montenotte, Altare, Mallare, Carcare, Plodio, Cosseria, Millesimo, Cengio, Rocca Vignale, Bormida, Osiglia, Murialdo, Massimino, Calizzano, Bardineto, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pallare.

Distretto n. 7 con sede a Savona e comprendente i comuni di Savona, Varazze, Celle Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Pontinvrea, Stella, Sassello, Urbe, Mioglia.

Distretto n. 8 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Voltri, Pra, Pegli del comune di Genova ed i comuni di Cogoleto, Arenzano, Rossiglione, Tiglieto, Campo Ligure, Masone, Mele.

Distretto n. 9 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Sestri P. e Cornigliano del comune di Genova.

Distretto n. 10 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di S. Teodoro e Sampierdarena del comune di Genova.

Distretto n. 11 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Bolzaneto, Rivarolo, Pontedecimo del comune di Genova ed i comuni di Campomorone, Ceranesi, Serra Riccò, Mignanego, Sant'Olcese.

Distretto n. 12 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Molassana, Struppa, Staglieno del comune di Genova ed i comuni di Bargagli, Davagna, Torriglia, Propata, Rondanina, Montebruno, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rovegno, Lumarzo.

Distretto n. 13 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Oregina, Castelletto, Portoria San Vincenzo, Molo-Maddalena-Pre del comune di Genova.

Distretto n. 14 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di S. Fruttuoso, Marassi del comune di Genova.

Distretto n. 15 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Albaro, Foce, S. Martino del comune di Genova.

Distretto n. 16 *con sede a Genova* e comprendente i quartieri di Borgoratti, Apparizione, S. Desiderio, Bavari, Nervi, Quinto, S. Ilario, Sturla, Quarto del comune di Genova ed i comuni di Bogliasco e Pieve Ligure.

Distretto n. 17 *con sede a Busalla* e comprendente i comuni di Busalla, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Casella, Savignone, Valbrevenna, Vobbia, Crocefieschi, Montoggio.

Distretto n. 18 *con sede a Rapallo* e comprendente i comuni di Rapallo, Zoagli, S. Margherita, Portofino, Camogli, Recco, Avegno, Uscio, Sori.

Distretto n. 19 *con sede a Chiavari* e comprendente i comuni di Chiavari, Moneglia, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione C., Lavagna, Cogorno, Nè, Carasco, Leivi, Mezzanego, Borzonasca, Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto, S. Colombano C., Coreglia, Cicagna, Lorsica, Favale di Malvaro, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna.

Distretto n. 20 *con sede a La Spezia* e comprendente i comuni di La Spezia, Portovenere, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Vezzano, Lerici, Bolano, Follo, Riccò del Golfo, Beverino, Calice al Cornoviglio, Pignone, Borghetto di Vara, Brugnato, Rocchetta di Vara, Zignago, Carrodano, Carro, Sesta Godano, Maissana, Varese Ligure.

Distretto n. 21 *con sede a Sarzana* e comprendente i comuni di Sarzana, S. Stefano Magra, Arcola, Ameglia, Ortonovo, Castelnuovo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1977
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 292

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Gemona, ha tutt'ora in corso i lavori di costruzione del nuovo stabilimento di Gemona, essendo stato il vecchio opificio completamente distrutto dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10560)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1977.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Mario Bovis è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1977
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 338

(10705)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1977.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10671)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1977.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato per la corrente campagna vendemmiale l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2893/74.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(10663)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1977.

Autorizzazione al Centro nautico lombardo a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 9 novembre 1976, con il quale il Centro nautico lombardo è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 13 aprile 1977, con la quale il predetto Centro ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a venti cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro nautico lombardo è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a venti cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

Il Centro nautico lombardo, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(10668)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1977.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro per la grazia e giustizia il compito di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1975;

Visto il certificato dell'Istituto centrale di statistica in data 24 agosto 1977 dal quale si desume che nel biennio 30 luglio 1975-30 luglio 1977 l'indice del costo della vita ha subito una maggiorazione del 39,6 %;

Viste le istanze del Consiglio nazionale del notariato e del libero Sindacato nazionale ufficiali giudiziari con le quali si chiede che il Ministro per la grazia e giustizia disponga la variazione dei proventi anzidetti;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e della indennità di accesso previsti rispettivamente dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, variati dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 1975, vengono adeguati agli indici del costo della vita per il biennio 30 luglio 1975-30 luglio 1977 secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto: minimo L. 700, massimo L. 15.600;

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 chilometri L. 600
b) fino a 5 chilometri L. 800
c) fino a 10 chilometri L. 1.400
d) fino a 15 chilometri L. 2.000
e) fino a 20 chilometri L. 2.500

oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo l'indennità prevista dalla lettera *e*) è aumentata di L. 600.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(10475)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 411.770.000.000, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di lire 1.650 miliardi a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ad integrazione dell'apporto previsto dall'art. 14, secondo comma, punto 6), della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 3 della cennata legge n. 565, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare, nell'anno 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 1.650 miliardi, nelle forme stabilite dall'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di una quota del suddetto importo di lire 1.650 miliardi, di far luogo ad un'emissione di speciali certificati di credito;

Visto il richiamato art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento, anche tramite consorzi, pure di garanzia, all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito, per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 350 miliardi, al fine di conseguire una rapida attuazione della ripetuta legge 8 agosto 1977, n. 565, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 411.770.000.000 (quattrocentoundicimiliardisettecentosettantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 87,25 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10 % annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di crediti di cui al precedente art. 1 è ripartita in dieci serie da lire 41.177.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi, semprechè appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedoli di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di ventuno cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » - « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le ventuno cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati ventuno compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 340

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565, CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-1988 - EMISSIONE DI L. 411.770.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	20.588.500.000		
1-1-1979	20.588.500.000		
1-7-1979	20.588.500.000	41.177.000.000	411.770.000.000
1-1-1980	18.529.650.000		
1-7-1980	18.529.650.000	41.177.000.000	370.593.000.000
1-1-1981	16.470.800.000		
1-7-1981	16.470.800.000	41.177.000.000	329.416.000.000
1-1-1982	14.411.950.000		
1-7-1982	14.411.950.000	41.177.000.000	288.239.000.000
1-1-1983	12.353.100.000		
1-7-1983	12.353.100.000	41.177.000.000	247.062.000.000
1-1-1984	10.294.250.000		
1-7-1984	10.294.250.000	41.177.000.000	205.885.000.000
1-1-1985	8.235.400.000		
1-7-1985	8.235.400.000	41.177.000.000	164.708.000.000
1-1-1986	6.176.550.000		
1-7-1986	6.176.550.000	41.177.000.000	123.531.000.000
1-1-1987	4.117.700.000		
1-7-1987	4.117.700.000	41.177.000.000	82.354.000.000
1-1-1988	2.058.850.000		
1-7-1988	2.058.850.000	41.177.000.000	41.177.000.000

(10726)

ORDINANZA MINISTERIALE 22 settembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Kuwait.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Kuwait sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10670)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 settembre 1977.
Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Somalia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Somalia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(10706)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 settembre 1977.
Proroga della gestione commissariale del comune di Caulonia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caulonia per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il dott. Francesco Pensabene, ispettore generale di ragioneria della prefettura di Reggio Calabria.

All'atto dell'insediamento l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di affrontare numerosi e difficili problemi cittadini la cui soluzione è premessa indispensabile per la normalizzazione della civica azienda.

Attualmente il commissario straordinario sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e la risoluzione dei problemi locali con speciale riguardo al settore della finanza locale, dei lavori pubblici e del personale sicché deve ritenersi che i risultati di tale azione potrebbero essere compromessi qualora al termine del normale periodo di carica il commissario dovesse interrompere la sua opera;

Allo scopo, pertanto, di consentire al commissario di portare a compimento l'azione in corso per il risanamento funzionale della civica azienda si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e dell'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio del 1° corrente unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 22 settembre 1977

Il prefetto: CIOMPI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1977, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caulonia e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune l'ispettore generale di ragioneria di questa prefettura, dott. Francesco Pensabene;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Caulonia, affidata al dott. Francesco Pensabene con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1974, è prorogata a termini di legge.

Reggio Calabria, addì 22 settembre 1977

Il prefetto: CIOMPI

(10563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi validi per la campagna di commercializzazione dello olio di oliva 1977-78: n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con i regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 2696/75 del 23 ottobre 1975 e n. 2781/76 del 17 novembre 1976), n. 1226/77 dell'8 giugno 1977, n. 1066/77 del 17 maggio 1977 e n. 1068/77 del 17 maggio 1977;

Considerato che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977-78 inizia il 1° novembre 1977;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78 in concomitanza con l'inizio della campagna medesima, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio acquistato;

Nell'adunanza del 21 settembre 1977;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dell'olio di oliva nella campagna di commercializzazione 1977-78 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1 per la parte afferente all'assuntore del servizio è affidato dall'A.I.M.A. mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'Azienda medesima in Roma - Via Palestro, 81, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'Azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro o i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente delibera, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri, nonchè la qualità e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e le capacità ricettive dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1976-77 che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

5. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A., con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dello olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 136/66 *del 22 settembre* 1966 *e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977-78 i centri di intervento nel territorio della Repubblica italiana sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

Art. 2.

Sono ammissibili alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine e l'olio di sansa di oliva, aventi i requisiti indicati nella tabella *B*, annessa al presente atto disciplinare distintamente per qualità di prodotto, che siano di origine comunitaria e siano offerti all'organismo di intervento da ciascun detentore in partite non inferiori a:

kg 500 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra e fino;

kg 1000 per l'olio di oliva vergine semifino o corrente;

kg 2000 per l'olio di oliva vergine lampante oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;

kg 5000 per l'olio di sansa di oliva.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977-78 nella misura di L. 1.153,60 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1978 e fino al mese di ottobre 1978, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento.

Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il prodotto è consegnato all'intervento.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta di vendita all'intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del

peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva.

Quando, nell'ipotesi prevista al successivo art. 5, terzo comma, la consegna è effettuata nel centro designato dall'A.I.M.A. diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'olio di oliva offerto in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1978, data di chiusura della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977-78 l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei prodotti offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti delle Comunità economiche europee vigenti per detta campagna, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 5.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce i magazzini di intervento per il centro di intervento più vicino a quello in cui si trovano i quantitativi di olio al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente la A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 5, la qualità, la quantità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore, dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nella annessa tabella *C*, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire allo assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente atto disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 8.

Art. 8.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche. I recipienti adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita od altra destinazione dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa o direttamente dalle Comunità economiche europee.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè essa possa disporre razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei recipienti di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide

per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dello olio posto in vendita alla condizione di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, l'accertamento del peso e delle caratteristiche merceologiche (acidità, umidità e impurezze) viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dello acquirente, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato.

L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal recipiente di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo tra le parti, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulle caratteristiche del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento della merce con prelevamento dei campioni dal recipiente di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore ad un pubblico laboratorio di analisi scelto d'accordo tra le parti o, in casi di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per l'accertamento delle caratteristiche effettive suddette.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilità la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal momento in cui è stato versato dall'acquirente all'assuntore l'importo provvisorio del prezzo di cessione, applicato alla quantità nominale, e relativa I.V.A.

Art. 10.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, a lordo del peso dell'eccedenza in umidità e impurezze; la qualità e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente, il grado effettivo di acidità e la percentuale in umidità ed impurezze dello olio consegnato; il magazzino dove è avvenuto il ritiro; il numero distintivo del recipiente o dei recipienti di conservazione dai quali è stato estratto; la data del ritiro.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro cinque giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulle caratteristiche suddette, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento delle caratteristiche sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare: l'acquirente; gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A.; il magazzino in cui è avvenuta la consegna; la data della consegna; la qualità dello olio consegnato e, ove occorra, anche il grado di acidità effettiva; la percentuale in umidità ed impurezze accertata sull'olio consegnato; la quantità consegnata al netto del peso dell'eccedenza di umidità e impurezze; il controvalore effettivo di tale quantità netta e relativa I.V.A.; l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A.; eseguito dall'acquirente; l'importo delle differenze a debito od a credito.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della consegna dell'olio all'acquirente.

Art. 11.

La differenza tra il prezzo base di vendita ed il prezzo base di acquisto compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1000 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva o l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota di acconto.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di olio, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato, con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alle Comunità economiche europee del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere alla A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1978, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1977, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1977 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di oli, con indicazione:

a) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità entrate nel corso dell'anno 1977;

b) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1977;

c) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1977, riportate al 1° gennaio 1978 al prezzo di intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo, e tenendo conto delle tabelle delle maggiorazioni e diminuzioni derivanti dalla qualità effettiva dell'olio.

Art. 13.

A fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare particolarmente per quanto attiene all'apertura di apposita partita presso l'ufficio provinciale I.V.A. di Roma, territorialmente competente per la sede dell'A.I.M.A., nonchè alla tenuta di appositi distinti registri per tali atti.

Art. 14.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato ed immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilità nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore **ai** sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza **tra le** maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 9 e 11.

Art. 15.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1977-78 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1978-79 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1978 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1978-79, salvo quanto stabilito nei successivi commi

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1978, qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1978-79 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di acquisto della precedente campagna 1977-78, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1978-79 risultassero superiori a quelli iniziali di acquisto della campagna 1977-78, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 11 del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1977-78 e del prezzo base di vendita.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 settembre 1978.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nello espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 14, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 20.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno **in tal caso stabilite**.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1977-78

CENTRI PRINCIPALI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA

(*Regolamento* (*CEE*) *n.* 164/66 *del* 27 *ottobre* 1966)

Imperia
Firenze
Frosinone
Salerno
Chieti
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
Sassari

Centri d'intervento per l'olio di oliva diversi dai centri principali

(*Regolamento* (*CEE*) *n.* 784/67 *del* 30 *ottobre* 1967)

Savona
Chiavari
La Spezia
Rivoli Veronese
Rodengo Saiano
Ravenna
Forlì
Pesaro
Cerreto d'Esi
Macerata
Ascoli Piceno
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Spoleto
Viterbo
Terni
Rieti
Roma
Latina
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino
Pratola Peligna
Mosciano Sant'Angelo
Pescara
Campobasso
Manduria
Pisticci
Rionero
Rossano Calabro
Gioia Tauro
Sant'Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Siragusa
Caltabellotta
Cagliari
Nuoro

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1977-78

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONE DEGLI OLI DI OLIVA CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI DAGLI ASSUNTORI DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE

(Regolamenti (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2273/69 del 14 novembre 1969)

1. *Olio d'oliva vergine*: (per il quale si può anche usare la espressione « puro olio di oliva vergine ») ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli d'altra natura o con olio di oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato nelle seguenti qualità e relative caratteristiche:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda un grammo per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dello olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione « corrente ») olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non ecceda 3,3 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1 per cento;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto, o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 16 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda l'1,50 per cento.

2. *Olio di sansa di oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse d'oliva e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, il cui tenore in acidi grassi, espresso in acido oleico, non sia superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua ed impurezze non ecceda il 2 per cento.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1977-78

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E PESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO DI INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA.

(Regolamenti (CEE) n. 1066/77 del 17 maggio 1977 e n. 2781/76 del 17 novembre 1976)

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi **0,7**:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per **lo** olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 25.750) = L. 164.408,60.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,7 fino a gradi 1:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 16.480) = L. 155.138,60.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per lo olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 10.300) = L. 148.958,60.

Olio di oliva vergine semifino:

prezzo di acquisto per quintale: L. 138.658,60.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) — riduzione di qualità (L. 5.150) = lire 133.508,60.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 103 per acidità superiore a 1° e fino a 8°; L. 144,20 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 185,45 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 226,60 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2 per cento.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) — riduzione di qualità (L. 49.440) = L. 89.218,60.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 92,70 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 per cento.

(10620) *Il Ministro-Presidente:* MARCORA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 5 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,95	881,95	881,9525	881,95	881,90	881,90	881,85	881,95	881,95	881,95
Dollaro canadese	817,10	817,10	816 —	817,10	817,25	817,12	817,10	817,10	817,10	817,10
Franco svizzero	377,17	377,17	377,10	377,17	377,30	377,18	377,24	377,17	377,17	377,15
Corona danese	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60	143,62	143,60	143,60	143,60
Corona norvegese	160,27	160,27	160,20	160,27	160,25	160,30	160,19	160,27	160,27	160,30
Corona svedese	182,95	182,95	183 —	182,95	182,95	182,98	182,95	182,95	182,95	182,95
Fiorino olandese	360,11	360,11	359,80	360,11	360,18	360,10	360,11	360,11	360,11	360,10
Franco belga	24,732	24,732	24,73	24,732	24,73	24,72	24,7350	24,732	24,732	24,73
Franco francese	180,14	180,14	180,05	180,14	180,15	180,15	180,14	180,14	180,14	183,10
Lira sterlina	1549,65	1549,65	1550 —	1549,65	1549,50	1549,65	1549,65	1549,65	1549,65	1549,65
Marco germanico	382,58	382,58	382,70	382,58	382,75	382,60	382,63	382,58	382,58	382,55
Scellino austriaco	53,60	53,60	53,65	53,60	53,63	53,60	53,63	53,60	53,60	53,60
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,75	21,80	21,75	21,80	21,67	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,448	10,448	10,44	10,448	10,45	10,44	10,45	10,448	10,448	10,44
Yen giapponese	3,381	3,381	3,38	3,381	3,381	3,34	3,3810	3,381	3,381	3,38

Media dei titoli del 5 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,250
Redimibile 3,50 % 1934	98,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,300
» 5 % (Città di Trieste)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	95,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,750
» 6 % » » 1971-86	74,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	—
» » » 5,50 % 1977	—
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,725
» poliennali 7 % 1978	97,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	97,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,300
» » 9 % 1980	91,275
» » 10 % 1981	91,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,90
Dollaro canadese	817,10
Franco svizzero	377,205
Corona danese	143,61
Corona norvegese	160,23
Corona svedese	182,95
Fiorino olandese	360,11
Franco belga	24,733
Franco francese	180,14
Lira sterlina	1549,65
Marco germanico	382,605
Scellino austriaco	53,615
Escudo portoghese	21,735
Peseta spagnola	10,449
Yen giapponese	3,381

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Settima estrazione delle speciali cartelle 7 % emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale

Si notifica che alle ore 9 del giorno 14 novembre 1977 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla settima estrazione delle speciali cartelle 7 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate per il rimborso dal 1° gennaio 1978, venti cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per il capitale nominale complessivo di L. 20.000.000.000.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10707)

Terza estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975, emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 14 novembre 1977 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla terza estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1978, sedici cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 16.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10708)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 29 agosto 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Rivoli - Soc. coop a r. l., in Torino, costituita per rogito Gramaglia in data 12 dicembre 1961, rep. n. 6286/3925, reg. soc. n. 31/62;

2) società cooperativa edilizia Claudia - Soc. coop. a r. l., in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 17 novembre 1969, rep. n. 2858, reg. soc. n. 1239/69;

3) società cooperativa trasporti soc. Conducenti autopubbliche torinesi - Soc. coop. a r. l., in Torino, costituita per rogito Ricciotti in data 2 ottobre 1974;

4) società cooperativa edilizia « San Patrizio - Soc. coop a r. l. », in Torino, costituita per rogito Reverdini in data 8 febbraio 1963, rep. n. 76471, reg. soc. n. 369;

5) società cooperativa edilizia « Tre Stelle - Soc. coop a r l. », in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 7 settembre 1970, rep. n. 11640/6148, reg. soc. n. 1032/70;

6) società cooperativa di consumo « Maco - Magazzino acquisto collettivi ortofrutta - Soc. coop. a r. l. », in Collegno (Torino), costituita per rogito Dell'Arte in data 10 aprile 1973, rep n. 115150, reg. soc. n. 1128/73;

7) società cooperativa edilizia « Veiturin - Soc. coop. a r. l. », in Cuneo, costituita per rogito Drago in data 29 maggio 1963, rep. n. 7282/699, reg. soc. n. 2200;

8) società cooperativa edilizia « Fior di Campo - Soc. cooperativa a r. l. », in Alba (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 26 ottobre 1970, rep. n. 3223, reg. soc. n. 750;

9) società cooperativa agricola « Consorzio provinciale allevatori Co.Pr.Al. - Soc. coop. a r. l. », in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 6 marzo 1969, rep. n. 43430, registro soc. n. 3925;

10) società cooperativa edilizia « San Giovanni - Soc. coop. a r. l. », in Cameriano di Casalino (Novara), costituita per rogito Comola in data 20 ottobre 1972, rep. n. 26185, reg. soc. n. 4438;

11) società cooperativa edilizia Cooperativa edificatrice vapriese - Soc. coop. a r. l., in Vaprio d'Agogna (Novara), costituita per rogito Cioffi in data 28 marzo 1972, rep. n. 28367, reg. soc. n. 4328;

12) società cooperativa edilizia « S. Andrea 70 - Soc. coop. a r. l. », in Vercelli, costituita per rogito Barca in data 18 febbraio 1970, rep. n. 15993, reg. soc. n. 2245;

13) società cooperativa edilizia « Don Bosco tra ufficiali ed impiegati - Soc. coop. a r. l. », in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 26 marzo 1955, rep. n. 13678, reg. soc. n. 2950;

14) società cooperativa edilizia fra ufficiali dell'esercito in s.p.c. « Loreto - Soc. coop. a r. l. », in Treviso, costituita per rogito Romero Volpi in data 19 dicembre 1955, rep. n. 10487, reg. società n. 3010;

15) società cooperativa edilizia « Villaggio ospedaliero B - Soc. coop. a r. l. », in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 22 settembre 1964, rep. n. 6816, reg. soc. n. 4349;

16) società cooperativa edilizia « Villaggio ospedaliero A - Soc. coop. a r. l. », in Treviso, costituita per rogito Turchetto in data 22 settembre 1964, rep. n. 6817, reg. soc. n. 4348;

17) società cooperativa di consumo dei tre Quartieri - Soc. coop. a r. l., in Treviso, costituita per rogito Biadene in data 21 ottobre 1971, rep. n. 18668, reg. soc. n. 5960;

18) società cooperativa edilizia Dipendenti società filovie Mestre, deposito di Treviso - Soc. coop. a r. l., in Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 16 marzo 1957, rep. numero 424, reg. soc. n. 3124;

19) società cooperativa edilizia « C.E.S. Sant'Agnese - Cooperativa edile statali Sant'Agnese - Soc. coop. a r. l. », in Treviso, costituita per rogito Gallina in data 12 luglio 1957, rep. numero 15472, reg. soc. n. 3141;

20) società cooperativa edilizia fra impiegati e professionistri « C.E.F.I.P. - Soc. coop a r l. », in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 2 ottobre 1953, rep. n 11626, reg. soc. n. 2764;

21) società cooperativa agricola « Ortofrutticola S. Benigno - Soc. coop. a r. l. », in Cessalto (Treviso), costituita per rogito Zorzi Grasselli in data 21 novembre 1968, rep. n. 13466, reg. società n. 5131;

22) società cooperativa agricola « S. Mama del Montello - Soc. coop. a r. l. », in S. Mama di Crocetta (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 6 novembre 1961, rep. n. 8820, reg. soc. n. 3757;

23) società cooperativa agricola produttori bozzoli Farra di Soligo - Soc. coop. a r. l., in Farra di Soligo (Treviso), costituita per rogito Bevilacqua in data 7 giugno 1961, rep n. 1936, reg. soc. n. 3688;

24) società cooperativa agricola Conti Agosti - Soc. coop. a r. l., in S. Maria del Piave di Mareno di Piave (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 11 aprile 1961, rep. n. 9883, reg. società n. 3706;

25) società cooperativa edilizia Domus - Soc. coop. a r. l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Iosa in data 10 agosto 1964, rep. n. 2377, reg. soc. n. 4338;

26) società cooperativa di consumo di Olmo al Brembo con Piazzolo - Soc. coop. a r. l., in Olmo al Brembo (Bergamo), costituita per rogito Arizzi in data 27 aprile 1919, rep. n. 3267/2397, reg soc. n. 579;

27) società cooperativa edilizia Parva Domus - Soc. coop. a r. l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Dentone in data 12 aprile 1960, rep. n. 2747, reg. soc. n. 686;

28) società cooperativa agricola Caseificio sociale Secchia - Soc. coop. a r. l., in Rovereto sul Secchia di Novi (Modena), costituita per rogito De Santis in data 6 gennaio 1974, rep. numero 16928, reg. soc. n. 7308;

29) società cooperativa di produzione e lavoro cooperativa edili e terrazzieri di S. Alberto - Soc. coop. a r. l, in S. Alberto (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 1° luglio 1957, rep. n. 12954, reg. soc. n. 2323;

30) società cooperativa edilizia Apollo 15 - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 17 dicembre 1971, rep. n. 38773, reg. soc. n. 430/72;

31) società cooperativa edilizia Manlia - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 16 novembre 1971, rep. n. 20700, reg. soc. n. 144/72;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Ciclopica - Soc. coop. a r. l., in Bellegra (Roma), costituita per rogito Sales in data 8 luglio 1973, rep. n. 325789, reg. soc. n. 3184/73;

33) società cooperativa edilizia Cassiopea - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Cinque A. in data 14 febbraio 1972, rep. n. 415424, reg. soc. n. 1476/72;

34) società cooperativa edilizia Valverde 1972 - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 7 dicembre 1971, rep. n. 26234, reg. soc. n. 429/72;

35) società cooperativa edilizia Habitat 72 - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Sales in data 21 gennaio 1972, rep. n. 305128, reg. soc. n. 349/72;

36) società cooperativa edilizia Insean Cisl seconda - Società coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 17 febbraio 1972, rep. n. 63335, reg. soc. n. 1405/72;

37) società cooperativa edilizia Erica 7 - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 7 gennaio 1972, rep. n. 9720, reg. soc. n. 388/72;

38) società cooperativa edilizia Guidonia ecologica '74 - Soc. coop a r. l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 9 settembre 1974, rep. n. 18261, reg. soc. n. 4329/74;

39) società cooperativa edilizia Cupienna - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 31 gennaio 1972, rep. n. 22068, reg. soc. n. 805/72;

40) società cooperativa edilizia Herculus - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 2 dicembre 1971, rep. n. 136460, reg. soc. n. 265/72;

41) società cooperativa edilizia Soave incanto - Soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Giuliano in data 3 febbraio 1972, rep. n. 361815, reg. soc. n. 498/72;

42) società cooperativa Autotrasporti sublacense - Soc. cooperativa a r. l., in Subiaco (Roma), costituita per rogito Campanini in data 29 ottobre 1971, rep. n. 10330, reg. soc. n. 3389/71;

43) società cooperativa edilizia Fatima - Soc. coop. a r. l., in Latina, costituita per rogito Tosti Croce in data 21 maggio 1959, rep n. 3450, reg. soc. n. 980;

44) società cooperativa agricola Rinnovamento agricolo - Soc. coop. a r. l., in Paupisi (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 18 settembre 1965, rep. n. 808, reg. soc. n. 613;

45) società cooperativa edilizia Corvinia - Soc. coop. a r. l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 29 novembre 1968, rep. n. 56823, reg. soc. numero 4093/5208;

46) società cooperativa edilizia Giglio - Soc. coop. a r. l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 21 febbraio 1961, rep. n. 19490, reg. soc. n. 2308;

47) società cooperativa edilizia Terminal - Soc. coop. a r. l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 10 ottobre 1972, rep. n. 30654, reg. soc. n. 1046;

48) società cooperativa edilizia Popolar coop. S. Arcangelo - Soc. coop. a r. l., in S. Arcangelo (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 21 aprile 1973, rep. n. 19003, reg. soc. numero 157/74;

49) società cooperativa edilizia Social coop. S. Arcangelo - Soc. coop. a r. l., in S. Arcangelo (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 21 aprile 1973, rep. n. 19002, reg. società n. 158/74.

(10491)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 settembre 1977, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Aurisina di Duino Aurisina (Trieste), in amministrazione straordinaria, il dottor Epaminonda Cacchi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10441)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Voghera, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATOE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1977, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia) e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Carlo Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Massimiliano Chini, nato a Miradolo Terme (Pavia) il 17 dicembre 1940, avv. Cesare Martinotti, nato a Pavia il 17 febbraio 1903, rag. Guido Villa, nato a Spessa Po (Pavia) il 29 luglio 1918, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa vogherese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(10672)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Campomorone

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 luglio 1977, n. 1847, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore generale del comune di Campomorone (Genova), adottato con deliberazione del consiglio comunale 26 aprile 1975, n. 163.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(10569)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/379/29-V del 25 ottobre 1929, con il quale i cognomi della sig.ra Kralj Maria ved. Kralj, nata a Trieste il 10 agosto 1886, vennero ridotti nella forma italiana di « Carli ved. Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Francesco, Maria e Danilo;

Vista la domanda di data 25 agosto 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Carli Renato, nato a Trieste il 1° gennaio 1940 e qui residente in via Camber - Barni, 20, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj », posseduto dal padre Francesco prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Francesco, sig. Carli Renato, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kralj ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Carli assunto dalla moglie del predetto, Merkuza Sonja, nata a Sgonico il 27 aprile 1946.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Carli Maximilian, nato a Trieste il 29 marzo 1968;
2) Carli Paolo, nato a Trieste il 15 ottobre 1973.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 settembre 1977

Il prefetto: MOLINARI

(10444)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, concernente la istituzione del corso istruzionale per i candidati vincitori dei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974, registro n. 21 Difesa, foglio n. 179;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

2) marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeornautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, del diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, del diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale d'arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, la età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

grado, cognome e nome;

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione militare nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite, per mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultassero i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea sè trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame orale di cultura professionale.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *il giorno* 18 *gennaio* 1978 *alle ore* 8, *aula «C».*

I candidati, prima dell'inizio degli esami, saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psico-fisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documento di identità personale.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta, nella sede e nel giorno sopraindicato, muniti di documento di identità personale.

Art. 7.

Alla prova scritta di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti personali e di volo, in base alla media aritmetica dei punteggi parziali, ottenuti nella valutazione:

a) dell'attività di volo svolta dal candidato dalla data del primo volo su velivoli dell'Aeronautica militare alla data di scadenza del concorso;

b) delle qualificazioni complessive annuali risultanti dai fogli caratteristici personali relative agli ultimi due anni di servizio prestato nell'Aeronautica militare; qualora manchino le qualificazioni complessive, la commissione prenderà in considerazione i giudizi espressi nei rapporti informativi;

c) del grado di addestramento del candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se in candidato non ottenga la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati all'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 11.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione, della durata di mesi tre.

Art. 12.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà nuovamente determinata in base al punteggio risultante dalla somma dei 3/4 del voto espresso in ventesimi riportato nella graduatoria del concorso e di 1/4 del voto espresso in ventesimi riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 11.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1977
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 376

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA.

Le prove di esame del concorso consisteranno nello svolgimento di una prova scritta su un tema di cultura generale ed in una prova orale di cultura professionale.

L'esame scritto su un tema di cultura generale consisterà in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali, politiche e geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

L'esame orale di cultura professionale verterà sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: cultura militare aeronautica, aerotecnica, armamento, navigazione aerea e propulsione aerea.

CULTURA MILITARE AERONAUTICA

Storia dell'aeronautica

1. Dalle leggende mitologiche ai primi tentativi col più pesante.

I miti di Bellerofonte, Pegaso, Dedalo ed Icaro, « il precursore » Leonardo da Vinci.

Primi voli col più leggero, primi aeronauti, primi tentativi di impiego militare.

Il trionfale cammino del più leggero: primi dirigibili. Creazione della 1ª Sezione aeronautica italiana.

Studi e tentativi col più pesante dell'aria del secolo XIX: sir George Cayley, Henson e Stringfellow, Pènaud, Forlanini, Ader, Lilienthal.

2. Il trionfale progresso del più pesante in pace ed in guerra.

1903-1912. L'epoca eroica dei pionieri col più pesante. Impiego dell'aviazione nella guerra di Libia e nelle due guerre Balcaniche.

La grande guerra: graduale evoluzione nell'impiego dei mezzi aerei sui fronti occidentali, italiano, orientale.

Tipi di aerei da caccia, da ricognizione e da bombardamento più comuni delle due parti e caratteristiche di essi.

Teorie d'impiego del dopoguerra: Douhet, Rougeron, De Seversky, Mecozzi. Le grandi trasvolate oceaniche, singole, collettive.

Le alte velocità e le alte quote: particolare contributo della Italia.

Le varie aeronautiche alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Cenni sulle operazioni aeree in Polonia, Norvegia e sulla battaglia aerea d'Inghilterra. Le operazioni italiane.

L'attacco giapponese e l'entrata in guerra degli U.S.A. Cenni sulla battaglia dell'Atlantico e le operazioni aeree strategiche contro la Germania ed il Giappone.

3. Prospettive per il futuro.

Sviluppo aviatorio dopo la seconda guerra mondiale. Cenni sulle prime realizzazioni astronautiche.

Regolamenti militari

Regolamento di disciplina, fondamento delle istituzioni militari. Doveri militari. Militari in particolare destinazione o assenti dal servizio. Ricompense. Distinzioni onorifiche, onorificenze. Punizioni disciplinari.

Servizi di presidio, territoriali e di aeroporto. Il presidio ed il distaccamento. Gli aeroporti, la loro classificazione e le circoscrizioni aeroportuali. I servizi generali e di presidio ed i servizi vari di aeroporto. I servizi interni di reparto.

Regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori, le visite, le precedenze, le riviste e le parate.

Regolamento sull'uniforme. Varie specie di uniformi degli ufficiali e loro uso. Cenni sui particolari che distinguono le uniformi degli ufficiali delle varie Armi, Corpi e specialità.

Varie specie di uniformi dei sottufficiali e dei militari di truppa e loro uso. Uso dell'uniforme da parte degli ufficiali in congedo.

Istruzioni per i documenti caratteristici. Cenni sui documenti caratteristici e norme principali sulla loro compilazione. Stati di servizio.

Regolamento sulle licenze. Tipi di licenza e norme per la loro concessione.

Commento ed illustrazione della direttiva SMA21/AS.

Costituzione e funzionamento di un comando. I servizi postali, di protocollo, di archivio, di copisteria e loro funzionamento.

Codice penale militare. Definizione di diritto e diritto penale militare. Fonti del diritto penale militare. Carattere della legge penale militare. Cenni di procedura penale militare. Il codice penale militare con richiamo ai principali reati.

Organica e ordinamento dell'Aeronautica militare

Generalità dell'organica. Organica del personale (aspetti quantitativi e qualitativi). Organica del materiale, dell'ambiente naturale, dell'ambiente istituzionale.

Generalità dell'ordinamento. L'organizzazione centrale, periferica, operativa, addestrativa, delle telecomunicazioni, del rifornimento, della manutenzione. La difesa aerea del territorio. Cenni sull'organizzazione della NATO.

AEROTECNICA

1. Elementi di aerodinamica applicata al volo.

Fenomeni aerodinamici connessi al volo.

Profili alari dei moderni velivoli, forma e caratteristiche relative.

Principio di Bernouilli.

Portanza, resistenza, momento ed efficienza aerodinamica.

Fenomeno dello stallo.

Fenomeni di compressibilità; numero di Mach, numero di Mach critico.

Onde d'urto e relativi effetti sulle caratteristiche aerodinamiche del velivolo.

Polare del velivolo ai diversi numeri di Mach; relativi punti caratteristici.

Equilibrio dei velivoli; effetto degli organi di stabilità e di controllo.

Ipersostentazione e frenamento aerodinamico.

Cenni sull'aerodinamica degli elicotteri.

2. Elementi di meccanica applicata al volo.

Baricentro del velivolo e sua escursione.

Forze agenti sul velivolo nelle diverse fasi di volo e nelle evoluzioni: decollo, volo in salita, volo orizzontale uniforme, virata, volo in discesa con e senza forza di propulsione. Atterraggio.

Fattore di carico.

Inviluppo di manovra. Limitazioni d'impiego.

Cenni sui fenomeni aeroelastici; inversione dei comandi.

Potenza disponibile e potenza necessaria al volo; velocità di salita; quota di tangenza teorica e pratica.
Autonomia chilometrica, oraria e specifica.

3. Elementi costruttivi dei velivoli e relativi impianti.

L'ala: forma in pianta; angoli di calattamento, di svergolamento; dietro longitudinale e trasversale.
Ali a freccia.
Elementi della struttura alare.
Fusoliera; organi di stabilità e di controllo; organi di atterramento: cenni sulle varie realizzazioni costruttive e relativi materiali impiegati.
Impianti di bordo: combustibile, oleodinamico, elettrico, pressurizzazione e condizionamento, alimentazione ossigeno gassoso e liquido, antighiaccio.
Dispositivi manuali ed automatici di salvataggio.
Cenni sulle prove di volo e sulla sicurezza del volo.

Armamento

Armi di bordo.
Munizionamento di lancio e di caduta.
Rose di tiro.
Bombardamento.
Curve di caccia.
Collimatori fissi ed elettronici.
Proiettili razzo e missili.

Armi di bordo.

Classificazione - Requisiti di un'arma di bordo - Armi di bordo in uso - Inconvenienti - Limitazioni delle durate di raffica.

Munizionamento di lancio.

Generalità - Parti che compongono una cartuccia - Caratteristiche dei proiettili - Efficacia delle munizioni - Tavole di tiro.

Munizionamento di caduta.

Classificazione - Parti che compongono una bomba - Caratteristiche dei vari tipi di bombe in uso - Efficacia delle munizioni di caduta - Tavola di tiro.

Rose di tiro.

Dispersione del tiro.

Bombardamento.

Problemi relativi - Cenni sul bombardamento in picchiata - Alto e basso angolo - Bombardamento LABS - Bombardamento LADD e LEVEL.

Curve di caccia.

Tiro di sbarramento - Caratteristiche sulle curve di caccia Fattori di limitazioni.

Collimatore fisso.

Introduzione - Requisiti dei collimatori a riflessione - Collimatore fisso - Impiego.

Collimatore elettronico.

Cenni sul funzionamento ed impiego.

Proiettili razzo.

Principio di funzionamento - Classificazione - Parti che compongono un razzo - Cariche cave - Tavole di tiro.

Missili.

Descrizione, caratteristiche ed impiego dei missili GAR-8 e Nike-Hercules.

Navigazione aerea

Generalità e sistemi di navigazione

1. Caratteristiche delle carte nautiche impiegate dall'Aeronautica militare.
Mercatore - Mercatore inversa - Mercatore transversa - Lambert - Reticolato GEOREF - Reticolato UTM.

2. Strumenti di bordo.
Principio ed impiego degli strumenti a capsula (altimetro, indicatore di velocità, variometro) - Principio ed impiego degli strumenti giroscopici (indicatore di virata, orizzonte, bussola giromagnetica).

3. Sistemi radioelettrici di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.
Principio ed impiego: DF ADF + TACAN-VOR-ILS-GCA.

4. Sistemi autonomi di navigazione impiegati dall'Aeronautica militare.
Il PHI (dati aria, DOPPLER-Inerziale) - Coordinate piattaforma - Impiego.

5. Problemi di impiego ed operativi.
Pianificazione di una missione (generica, ad alta quota, a bassa quota, fotografica) - Controllo dell'orario di arrivo - Procedimenti di ricerca - Raggio di azione.

Assistenza al volo

1. Cenni sull'ICAO.
Compiti e scopi - Normativa (annessi e documenti vari).

2. Organizzazione nazionale di assistenza al volo.
Compiti e scopi dell'ITAV - Servizi assicurati (servizio di informazioni aeronautiche, servizio delle telecomunicazioni aeronautiche, servizi della circolazione aerea, servizio della meteorologia aeronautica).

3. Pubblicazioni di assistenza al volo.
AIP - Pubblicazione di informazioni aeronautiche - FLIP - Cartine di procedura.

4. Suddivisione dello spazio aereo.
Spazio aereo inferiore e superiore - TMA-ADR-AWI-CTR/APP-CTR/TWR.

5. Normativa.
Regole generali di volo: VFR (VFR speciale, CFR) - IFR-OCL - Piano di volo.

Meteorologia sinottica ed operativa

Letture delle carte meteo ai fini della pianificazione del volo - Fenomeni connessi ai fronti ed interessanti la navigazione - Corrente a getto.

Elementi di radio e radar tecnica

Classificazione delle radio onde - Caratteristiche di propagazione delle radio onde - Diagrammi di irradiazione e di ricezione - Principio del radar.

Propulsione aerea

1. Motori per aerei.
Motoeliche, turboeliche, turbogetti, turbogetti speciali, autoreattori, endoreattori: cicli di funzionamento, schemi costruttivi, tecnologia dei vari organi che li compongono.

2. Motori alternativi, funzionamento e limitazioni d'impiego.
Motori alternativi senza e con il compressore: funzionamento, potenza, rendimento e consumo specifico nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Limitazioni d'impiego.

3. Motori a getto, funzionamento e limitazioni d'impiego.
Motori a getto: funzionamento, spinte, potenza propulsiva, rendimento termico, propulsivo e globale, consumi specifici nelle diverse condizioni d'impiego, curve caratteristiche relative.
Influenza dei parametri fondamentali sulle prestazioni dei turbogetti.
Prese d'aria, compressori, camere di combustione, turbine.
Postcombustori ed altri sistemi per aumentare la spinta, prestazioni relative.
Limitazioni d'impiego dei turbogetti.

4. Strumenti di controllo.
Strumenti per il controllo dei motori alternativi.
Strumenti per il controllo dei turbogetti.

5. Carburanti e propellenti.
Carburanti per turbogetti.
Carburanti, numero di ottano.
Cenni sulle prove al banco ed in volo dei motori aeronautici.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DI QUELLA ORALE

Il tema della prova scritta è formulato dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, nello stesso giorno in cui deve aver luogo la prova stessa.

La commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento del tema sono assegnate sei ore.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portate appunti manoscritti, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo almeno due membri devono trovarsi costantemente nella sala di esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, e nome; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . n. . codice di avviamento postale n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o i tituto superiore di . . nell'anno . . con la votazione di . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Allego i seguenti documenti:

1) . . .
2) .
3) . .

Data, . .

Firma . . . .
(per esteso, grado, cognome e nome leggibili)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(10570)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a ventinove posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 3 ottobre 1977, pubblica il decreto ministeriale 20 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre stesso anno, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 46, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a ventinove posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 marzo 1976.

(10673)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 3 ottobre 1977, pubblica il decreto ministeriale 16 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre stesso anno, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a sessanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 dicembre 1976.

(10623)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quarantatre posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

In data 12 agosto 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a quarantatre posti di segretario in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1976.

(10633)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in chimica, a dodici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 agosto 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in chimica, a dodici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10627)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in industrie agrarie, a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 agosto 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in industrie agrarie, a nove posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10628)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in biologia, a venti posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 luglio 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in biologia, a venti posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10629)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in zootecnia, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 luglio 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in zootecnia, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10630)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in difesa del suolo, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 agosto 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in difesa del suolo, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10632)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il proprio decreto n. 337 del 2 marzo 1977 che approva la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1973;

Vista la rinuncia del dott. Cesare Scarano, vincitore della condotta veterinaria di Chiaramonti-Martis, a prendere servizio nella condotta stessa;

Visto il telegramma di accettazione del dott. Mauro Savioli ad assumere servizio nella condotta consorziale di Chiaramonti-Martis;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

Il dott. Mauro Savioli è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Chiaramonti-Martis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Sassari, della prefettura di Sassari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 22 settembre 1977

L'assessore: ROJCH

(10674)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 1461 e 1462 del 7 luglio 1977 relativi all'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1975;

Vista la comunicazione del sindaco di Masi Torello con la quale si fa presente che il dott. Luigi Pepe non ha accettato la nomina al posto di medico condotto vacante in quel comune;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina d'altro candidato a norma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Atteso che il dott. Alberto Osti candidato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il candidato rinunciatario, ha indicato la propria preferenza in ordine alla predetta condotta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Alberto Osti, nato a Ferrara il 22 settembre 1947 e residente in via A. Saffi n. 13, Ferrara, è dichiarato vincitore della condotta medica di Masi Torrello vacante al 30 novembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Masi Torello.

Ferrara, addì 22 settembre 1977

Il medico provinciale: BARCA

(10675)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(10644)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(10646)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(10649)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cattolica (Forlì).

(10652)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(10655)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(10637)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(10645)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(10654)

OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(10656)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(10657)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(10689)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(10648)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania (Novara).

(10639)

OSPEDALI RIUNITI DI JESI

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Jesi (Ancona).

(10686)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(10682)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(10647)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(10650)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale aggregato alla divisione di neuropsichiatria;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(10651)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Fermo;

un posto di assistente anestesista presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(10635)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagnò (Forlì).

(10653)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli.

(10636)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1977, n. **49**.

Rifinanziamento della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, concernente interventi integrativi di previdenza, di assistenza sociale e straordinari, e saldo corresponsione assegni integrativi a favore degli invalidi civili per il periodo 1971-74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 5 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1975, N. 43, CONCERNENTE INTERVENTI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA, DI ASSISTENZA SOCIALE E STRAORDINARI

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 3.365 milioni, di cui lire 1.315 milioni per il titolo I, lire 1.850 milioni per il titolo II e lire 200 milioni per il titolo III.

Capo II

PROVVIDENZE INTEGRATIVE IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI INABILI AL LAVORO PER GLI ANNI 1971-74

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli E.C.A. i fondi necessari per consentire la corresponsione agli aventi titolo degli assegni integrativi mensili già concessi dagli E.C.A. stessi ai sensi della legge regionale 17 aprile 1971, n. 37, così come modificata dalla legge regionale 20 febbraio 1973, n. 12, per gli anni dal 1971 a tutto il 1974, e che non sono stati somministrati per insufficienza dei relativi stanziamenti.

Art. 3.

Gli E.C.A. provvederanno alla corresponsione agli interessati degli assegni di cui all'articolo precedente in una unica soluzione.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere agli E.C.A., a copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione degli assegni di cui al precedente capo, una maggiorazione del 6% sulla somma accreditata agli enti medesimi per le finalità previste all'art. 2.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 5.

Per far fronte agli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per lo esercizio 1977, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, i seguenti capitoli:

Cap 1574 - con la denominazione: « Interventi integrativi di provvidenze per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, pensionati e non; per gli assegni-parto alle *coltivatrici dirette; per provvidenze ai lavoratori* agricoli e pescatori per malattia ed infortunio; per gli infortuni e le malattie professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assistenza sanitaria agli invalidi di guerra », con lo stanziamento di lire 1.315 milioni per l'esercizio 1977;

Cap. 1575 - *con* la *denominazione:* « Assegni integrativi a favore dei sordomuti, dei ciechi e degli invalidi civili e concorso nelle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani ed invalidi » e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'esercizio 1977;

Cap. 1576 - con la denominazione: « Interventi assistenziali a favore dei lavoratori in particolari condizioni di bisogno », con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 3.365 milioni per l'esercizio 1977 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (rubrica n. 10: lire 150 milioni dalla partita n. 1 e lire 3.215 milioni dalla partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 6.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 350 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, il cap. 1587 con la denominazione: « Finanziamenti agli E.C.A. per la corresponsione di assegni integrativi mensili agli invalidi civili inabili al lavoro per gli anni 1971-74 » e con lo stanziamento di lire 350 milioni per l'esercizio 1977, cui *si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito* fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 10, partita n. 1, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 maggio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1977, n. **50**.

Modifiche della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47, concernente provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali - Rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, art. 1, lettera c), concernente provvedimenti per la disinfestazione da insetti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 78 *del* 5 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1973, N. 47, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO NON MEDICO.

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1973, n. 47, il primo, il secondo ed il terzo comma vengono sostituiti dai seguenti:

« Gli assegni di studio sono fissati in lire 300 mila annue. Possono ottenere l'assegno di studio gli allievi che appartengono a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non

superiore all'importo di lire 5 milioni, se trattasi di reddito da lavoro dipendente od artigianale o di coltivatore diretto, od all'importo di lire 3 milioni e 500 mila, se trattasi di reddito da ogni altra fonte, aumentato di L. 300.000 per ciascun componente, escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia l'allievo medesimo.

Gli enti gestori delle scuole o dei corsi debbono far pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità, entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, unitamente ad una propria deliberazione contenente la data di inizio e la durata del corso, le domande degli allievi corredate dal certificato di residenza, dallo stato di famiglia e dalla documentazione attestante le condizioni economiche di cui al precedente comma.

Gli assegni di cui al presente articolo sono concessi a partire dall'anno 1976-77 ».

Capo II

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1966, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI CENTRI PER LE MALATTIE SOCIALI.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è sostituito con il seguente:

« Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, agli enti ospedalieri, ai consorzi provinciali antitubercolari, alle province, ai comuni e loro consorzi ed a qualsiasi altro ente idoneo a svolgere le attività soprammenzionate per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali, sovvenzioni e sussidi per l'acquisto delle attrezzature tecnico sanitarie, nonchè a concorrere nelle spese di gestione dei centri di cui all'articolo precedente ».

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, così come sostituito dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 300 milioni per lo esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il cap. 1353 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi agli enti ospedalieri, ai consorzi provinciali antitubercolari, alle province, ai comuni, ai loro consorzi e ad altri enti, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali (art. 2 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni) » e con lo stanziamento di lire 600 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Al predetto onere si provvede, per lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1977, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 6, partita n. 1, dell'elenco n 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e per lire 100 milioni di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno di pari importo dal cap. 1369 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Capo III

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971, N. 30, ART. 1, LETTERA C), CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DA INSETTI.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 6, categoria IV, il cap. 1358 con la denominazione: « Sovvenzioni ai comuni nel cui territorio si verifichino infestazioni da termiti per la lotta contro le termiti e per la concessione di sussidi ai proprietari di immobili nelle ipotesi di restauri, rifacimenti o demolizioni per danni cagionati da tali insetti (art. 1, lettera *c*), della legge regionale 3 agosto 1971, n. 30) » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 6, partita n. 2, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 maggio 1977

COMELLI

(9829)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772750)